



Università degli Studi di Messina
Prot. n. 20363
Del 31 / 3 / 2014
Tit/Cl I / 1 Partenza
Circolare n. 15 / 2014

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle Aree, settori e
uffici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Legge di Stabilità 2014.

La legge di Stabilità 2014 introduce le norme finanziarie destinate ad assicurare il pareggio di bilancio per i prossimi anni, insieme ad altre disposizioni di vario oggetto e finalità. E' composta da un articolo diviso in 749 commi e da alcuni allegati.

Si evidenziano le disposizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università.

Contributi per borse di studio. Il comma 23 prevede la destinazione di un milione di euro all'Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine.

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In materia di realizzazione di infrastrutture con affidamento unitario a contraente generale il comma 72 modifica il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture prevedendo una maggiore tutela dell'affidatario nei confronti delle inadempienze del contraente generale.

Detrazioni per lavoro dipendente. Il comma 127 modifica l'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento alle detrazioni per lavoro dipendente.

Pensioni. Il comma 194 prevede, per alcune categorie di lavoratori, l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, se gli stessi lavoratori perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011. Le categorie previste sono, tra l'altro, quelle dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi individuali.

Cinque per mille. Il comma 205 prevede che le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applichino anche relativamente all'esercizio finanziario 2014.

Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 257 prevede l'incremento di 150 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'anno 2014.

Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Il comma 259 prevede che a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio sia incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

Contratti di locazione di immobili. Il comma 387 reca una serie di modifiche ai commi 222 e 222-*bis* dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, dirette anzitutto ad obbligare le Amministrazioni dello Stato a scegliere – nell'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva - soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'erario, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. Viene quindi posto a carico delle suddette Amministrazioni l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi da queste utilizzati; sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni l'Agenzia del Demanio individua i relativi indicatori di *performance* in termini di costo d'uso/addetto e li comunica.

Il comma 388 prevede il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine (60 giorni). L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.

Fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario. Il comma 418 prevede che, in considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui

all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

L'incremento è finalizzato a neutralizzare gli effetti dell'adozione del bilancio unico di ateneo, che prevede la conseguente chiusura dei conti di tesoreria intestati ai dipartimenti universitari, da attuarsi entro il 1° gennaio 2014. Si stima che, a seguito di tale chiusura, gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi ai conti di tesoreria unica degli atenei potrebbero determinare una diminuzione del livello di fabbisogno finanziario realizzato nell'anno 2013 tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operatività del sistema universitario.

Vacanza contrattuale. Il comma 452 prevede che l'indennità di vacanza contrattuale, ossia l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato, per il triennio 2015-2017 permane fissata agli importi attuali (quelli in godimento al 31 dicembre 2013).

Procedure contrattuali e negoziali. Il comma 453 pur confermando per il biennio 2013-14 il 'blocco' della contrattazione per il pubblico impiego consente lo svolgimento delle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Trattamento economico accessorio. Il comma 456 concerne il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti. In merito, già l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 aveva disposto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione, non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e dovesse essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il comma 456 dispone la proroga a tutto il 2014 di tale previsione e, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio saranno decurtate di un importo pari alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 9, comma 2-bis.

Compensi professionali. Il comma 457 prevede, nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016, la riduzione al 75 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, ai sensi del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Non si riducono, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato.

Assegno ad personam. Il comma 458 abroga le disposizioni costituite dal comma 202 del DPR n. 3 del 1957 e dall'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993 che attualmente prevedono, in caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l'attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (la differenza viene poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell'interessato). Con riferimento ai professori e ricercatori universitari si ricorda che l'art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 232/2011 prevede: "Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza e' conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica". Secondo il parere del CODAU (Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) nei casi previsti dal D.P.R. n. 232/2011 l'assegno dovrebbe continuare ad essere applicato.

Sempre a parere del CODAU, per il personale tecnico amministrativo delle università, si continuerebbero ad applicare due disposizioni del vigente C.C.N.L. di comparto, sottoscritto il 16 ottobre 2008:

1) l'art.57, comma 6, secondo cui l'individuazione nelle posizioni economiche stipendiali della categoria di inquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economico posseduto, l'inquadramento economico nella nuova posizione continua ad effettuarsi con il conferimento della posizione economica della categoria di destinazione immediatamente uguale o inferiore e la conservazione dell'eventuale eccedenza a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

2) l'art.78, comma 7, secondo cui in caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e, qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale.

Inoltre, il medesimo comma 458 dispone che al dipendente cessato dal ruolo o dall'incarico e che conseguentemente rientri nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. Con riferimento ai professori e ricercatori universitari una analoga disposizione era stata già introdotta dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevedeva che al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle

disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione. Il comma 459 stabilisce che, in attuazione della predetta disposizione, le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti economici e giuridici degli interessati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Turn over. Il comma 460 modifica le disposizioni sul turn over nelle università, contenute nel comma 13-bis dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con le nuove disposizioni, pertanto, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Mobilità dei professori e ricercatori. Il comma 461 reintroduce la previsione, già recata dall'art. 7 della L. 240/2010 e revocata dall'art. 49 del D.L. 5/2012, di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.

Limite massimo retributivo. Il comma 471 richiama la previsione del decreto-legge n. 201, che prevede un parametro massimo di riferimento per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, e precisa che la norma si applica altresì al personale delle autorità amministrative indipendenti.

Il comma 472 precisa che la norma si applica anche per gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 473 prevede che siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

Il comma 474 reca previsione circa la destinazione dei risparmi di spesa conseguenti alle disposizioni sul limite massimo retributivo. Le amministrazioni già contemplate dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201, ovvero quelle indicate all'art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, devono versare i risparmi annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, laddove per le altre permangono nelle disponibilità del loro bilancio, onde migliorarne i saldi.

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Il comma 483 modifica la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. La perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La norma prevede che la rivalutazione

nella pensione secondo gli indici ISTAT venga applicata per intero (nella misura del 100 per cento) solo per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per importi di pensione superiori la stessa norma prevede una rivalutazione parziale (dal 95% al 40%, secondo l'importo della pensione).

Termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio. Il comma 484 opera una revisione della normativa che prevede la liquidazione in forma rateale dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, che superino un determinato importo.

Si prevede che la liquidazione sarà in un'unica soluzione qualora l'ammontare complessivo sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; in due rate, qualora l'ammontare sia superiore alla suddetta soglia ed inferiore a 100.000 euro; in tre rate, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro, la seconda a 50.000 euro e la terza all'ammontare residuo.

Inoltre viene elevato da sei mesi a dodici mesi il termine di liquidazione previsto nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Il termine di liquidazione per gli altri casi di cessazione dal servizio rimane di ventiquattro mesi.

Si ricorda che sono esclusi da tali termini dilatori i trattamenti da corrispondere nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Il comma 485 dispone che resta ferma la disciplina previgente per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31.12.2013.

Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato. Il comma 486 introduce, per il periodo 2014-2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti (con aliquote crescenti per fasce di importo). In concreto il contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui, viene fissato in una quota pari al:

6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui);

12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui);

18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese).

Limiti al cumulo tra trattamenti pensionistici e trattamenti relativi a rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni. Il comma 489 prevede che il limite di importo già vigente per i trattamenti economici a carico delle pubbliche amministrazioni (relativi a rapporti di lavoro dipendente o autonomo) si applichi anche con riferimento al cumulo tra tali trattamenti e quelli pensionistici, attribuiti da gestioni previdenziali pubbliche (ivi compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive). Qualora il cumulo determini il superamento del limite, si riduce in misura corrispondente la misura del trattamento economico relativo all'attività

lavorativa. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso sino alla loro naturale scadenza.

Nuove aliquote contributive dovute dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata. Il comma 491 ha previsto, per i collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione, l'applicazione dell'aliquota del 22% per l'anno 2014 e del 23,5% per l'anno 2015. Il comma 744 ha previsto l'aliquota del 27% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata.

Assenze per permessi ai sensi della legge n. 104/1992. Il comma 493 aggiunge i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 alle ipotesi di congedi e permessi considerati prestazione effettiva di lavoro ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico prima dei 62 anni. Pertanto la norma prevede che i soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva e possono accedere a trattamento pensionistico prima dei 62 anni non subiscono la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni se l'anzianità contributiva deriva da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Contrattazione di secondo livello delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Il decreto legge n. 78/2009 aveva disposto l'applicazione, per le società partecipate, delle disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Il comma 557 prevede che, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Scioglimento delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Il comma 562 abroga le previsioni del D.L. 06/07/2012, n.95 (spending review) relative all'obbligo di scioglimento della società che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato o, in alternativa, all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute. Pertanto non è più previsto lo scioglimento o l'alienazione delle partecipazioni detenute. Il nuovo comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 nel testo in vigore dal 1 gennaio 2014

prevede che i consigli di amministrazione delle società controllate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubblica Amministrazione superiore al 90% dell'intero fatturato devono essere composti da non più di 3 membri, di cui:

partecipazione diretta della PA – n. 2 dipendenti della PA controllante (o titolare di poteri di indirizzo e vigilanza), scelti di intesa tra le amministrazioni medesime;

partecipazione indiretta della PA – n.2 scelti tra dipendenti PA controllante (o titolare di poteri di indirizzo e vigilanza), scelti d'intesa tra le PA medesime, e dipendenti della stessa società controllante. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

Mobilità di personale delle società controllate. Il comma 563 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilità' di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La mobilità' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. I commi da 564 a 568 dettano ulteriori disposizioni sulla mobilità e sulla gestione delle eccedenze di personale.

Imposta di bollo assolta per via telematica. I commi 591,592,593 e 594 completano l'art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, al fine di introdurre un'imposta di bollo forfettaria di 16,00 euro sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica amministrazione, dirette ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. L'importo previsto di 16,00 euro sarà quindi fisso, indipendentemente dalle dimensioni del documento (mentre l'imposta di bollo ordinaria si applica tradizionalmente, com'è noto, su ogni foglio del documento). Conseguentemente, ai sensi del comma 595, è disposta l'abrogazione dell'art. 6-*bis* del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"), che contemplava un analogo provvedimento. Il comma 596 prevede che, al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento

per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Per maggiore approfondimento si allegano il testo della legge e il commento redatto dall'Ufficio Studi del CODAU e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ordile

